

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1428

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASTRANGELI, BONO

Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, in materia di tributi locali

Presentata l'11 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993, emanato in attuazione della legge delega n. 421 del 1992 per disciplinare *ex novo* il settore dei tributi locali (imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), stabilisce che: « Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte persone fisiche e società di capitale aventi capitale interamente versato, costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche ».

Tale disposizione è stata inserita nel citato decreto legislativo malgrado il contrario parere a suo tempo espresso dalle Commissioni di merito del Senato e della Camera che nel corso della precedente

legislatura avevano esaminato il provvedimento e nonostante il fatto che nella prima stesura del Governo figurasse addirittura la possibilità di iscrizione all'albo delle sole società di capitale, con esclusione delle persone fisiche. Per maggiore chiarezza si riportano i due pareri:

a) Commissione Camera (13 ottobre 1993):

all'articolo 33, il comma 1 sia sostituito dal seguente: « 1. Nell'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere iscritte solo persone giuridiche aventi capitale sociale interamente versato »;

al comma 2, le parole: « della persona fisica e », siano soppresse;

b) Commissione Senato (14 ottobre 1993):

« Articolo 33. Con riferimento a tale articolo, concernente i requisiti per l'iscrizione all'albo, la Commissione rileva come esista una evidente discrasia tra le affermazioni contenute nella relazione del Governo tendenti ad evidenziare che l'iscrizione all'albo è limitata alle sole persone giuridiche, e il contenuto del comma 1, dove si prevede la possibilità di iscrizione anche per le persone fisiche. Il Governo dovrebbe quindi chiarire quale sia il suo orientamento in materia, anche se la Commissione ritiene preferibile limitare l'iscrizione all'albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali alle sole persone giuridiche ».

È stato rilevato che la norma si pone in palese contrasto con alcuni principi del nostro sistema costituzionale (articoli 2, 3, 11, 35, 41 della Costituzione) e viola anche direttive comunitarie (articoli 7, 52, 53, 58, 59, 62 del Trattato CEE), e ciò è suffragato dal parere di illustri giuristi.

Ove la norma non fosse modificata, entro il termine del 31 dicembre 1994, alcune società, operanti nel settore, perderebbero le concessioni in oltre 800 comuni, tra i quali ben 20 capoluoghi di provincia, con il licenziamento di circa 500 dipendenti diretti ed un migliaio di collaboratori esterni. Il danno si ripercuoterebbe anche sulle rispettive amministrazioni comunali le quali, con effetto dal 1° gennaio 1995, si vedrebbero costrette a dover intanto riassumere la gestione diretta del servizio, con notevoli problemi organizzativi, con la conseguenza del mancato gettito tributario, almeno fino alla adozione delle necessarie procedure per il futuro assetto del servizio stesso.

Peraltro, risulta che avverso la suddetta norma sono state intraprese le seguenti iniziative:

1) in data 1° luglio 1994 è stata depositata presso la Commissione delle Comunità europee formale denuncia di infrazione agli obblighi derivanti dal Trattato CEE e risulta in atti che da Bruxelles è stata inviata da parte del direttore generale della Commissione delle Comunità europee in data 11 agosto 1994, una nota al Governo italiano dove si afferma che: « ... i servizi della Commissione attirano l'attenzione delle autorità italiane sui dubbi di compatibilità con gli articoli da 52 a 60 del trattato CEE che sollevano gli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella misura in cui sottraggono alla categoria delle società di capitale, del cui capitale non siano titolari unicamente persone fisiche, ogni possibilità di esercitare l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, nonché della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le sarei pertanto grato, se nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente, le autorità del suo paese potessero comunicarci ogni informazione e osservazione in ordine alle questioni suesposte »;

2) in data 1-2 agosto 1994 sono stati presentati ricorsi al TAR del Lazio, per impugnare il diniego di iscrizione nell'albo e per sollevare giudizio di costituzionalità della norma.

L'attuale formulazione della norma è solo produttiva di danni e lesiva di principi costituzionali e comunitari; si ravvisa perciò la inderogabile necessità di pervenire ad una modifica, ed è questo che si propone la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « costituito unicamente da quote o azioni di cui siano titolari persone fisiche » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le società di capitale sono obbligate a dichiarare l'identità dei titolari di quote o azioni, qualora le quote o azioni siano possedute da altre società di capitale. È fatto obbligo altresì di dichiarare l'identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili ».

